

REPERTORIO N. 620

RACCOLTA N. 493

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS**

**L'AQUILA "PEPPE VERNA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno dodici del mese di dicembre,  
alle ore 17.00 (diciassette).

12 dicembre 2023

A L'Aquila, in viale Ovidio n. 1, nella sala ristorante del  
Circolo Tennis.

Innanzi a me Avv. GIULIA TORRELLI, Notaio in L'Aquila,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
L'Aquila, Sulmona e Avezzano

È PRESENTE

- **ROSSI Alessia**, nata a L'Aquila il 19 settembre 1979,  
domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione,  
la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente  
dell'"**ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS L'AQUILA "PEPPE VERNA"**",  
con sede in L'Aquila in viale Ovidio n. 1, c.f. 80006980660,  
P. I.V.A. 01059270668 REA n. AQ - 102251, Associazione  
Sportiva dilettantistica con personalità giuridica iscritta  
al Registro Nazionale delle Attività Sportive  
dilettantistiche.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale,  
all'assemblea straordinaria della predetta Associazione

riunita, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata la prima deserta, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione modifiche statutarie ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- varie ad eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, la detta Signora Rossi Alessia, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea

#### **CONSTATA**

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale in data 7 novembre 2023, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;
- che sono presenti in proprio e per deleghe n. ventinove associati su un totale di centoottanta, regolarmente iscritti nell'apposito libro e aventi diritto di voto;
- che del Consiglio Direttivo è presente sé medesima quale Presidente, Matteo Del Giudice quale Vice Presidente, Roberto De Masi, quale Direttore del Circolo, Giovanni Bravi, quale Direttore Sportivo, Giuliana Martinelli, quale Segretario - Tesoriere, Daniele Proietti, quale Consigliere, mentre è assente il consigliere Ignazio Chiaramonte;

- che è presente del Collegio dei Revisori Roberto Iarossi e Igino Di Fiore, mentre è assente Paolo de Paoli, il tutto come da foglio presenza conservato agli atti della Associazione.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti

#### **DICHIARA**

l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **DISCUSSIONE**

Aprè la discussione il Presidente la quale espone all'assemblea la necessità di adeguare l'attuale Statuto alle recenti novità normative recate dal D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

In particolare il Presidente evidenzia la necessità di:

- inserire nella denominazione l'espressione "Associazione sportiva dilettantistica";
- precisare l'oggetto sociale inserendo la previsione per cui l'Associazione ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica del Tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina e degli altri sport di racchetta, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva

dilettantistica;

- l'introduzione di un nuovo organo sociale costituito dal Collegio dei Probiviri;

- l'estensione delle cause di incompatibilità dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dà atto, per quanto occorra, che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati ed ha disponibilità liquide superiori ad euro 10.000,00 (Euro diecimila).

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo Statuto e lo propone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente, a seguito della segnalazione di alcuni soci, ha sollevato l'opportunità di inserire un quorum costitutivo minimo in Statuto per le delibere assembleari di particolare importanza, quale quella di scioglimento dell'Associazione, rinviando ad una futura assemblea la discussione sul punto.

Dopo esauriente discussione, quindi, l'Assemblea, con votazione unanime, espressa per alzata di mano, come accertato dal Presidente,

#### **DELIBERA**

1) di approvare il nuovo Statuto, adottando, tra l'altro, la nuova denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS L'AQUILA "PEPPE VERNA"";

2) di conferire mandato all'Organo amministrativo di porre in essere ogni attività necessaria all'esecuzione della presente

delibera.

Il Presidente mi consegna lo Statuto che, previa sottoscrizione della comparente unitamente a me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.15 (diciotto e quindici minuti).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale di cui, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alla comparente che lo ha approvato.

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno consta di due fogli scritti su cinque pagine per intero e sin qui della presente.

Viene sottoscritto alle ore 18.40 (diciotto e quaranta minuti).

Firmato: Alessia Rossi

Giulia Torrelli Notaio (impronta sigillo)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.N. 620

**STATUTO**

**DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**CIRCOLO TENNIS L'AQUILA "Peppe Verna"**

***COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO***

**Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita in L'Aquila (AQ), con sede legale in Viale Ovidio n. 1, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS L'AQUILA Peppe Verna" che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

1. I colori sociali sono il rosso e il blu;
2. L'organo amministrativo ha facoltà di aprire altrove, sia in Italia che all'Estero, sedi operative, amministrative e rappresentanze, sia di sopprimerle.

**Art. 2 - Scopo e Oggetto Sociale**

1. L'Associazione è senza fine di lucro ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii., senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2. L'Associazione è il centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, il cui ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

3. L'Associazione ha come oggetto sociale l'esercizio in via

stabile e principale dell'organizzazione e gestione dell'attività sportivo dilettantistica del Tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina e degli altri sport di racchetta, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

4. L'Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:

a. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre; ovvero

b. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

5. L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

6. L'Associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative:

a. la Promozione, la diffusione e l'incremento della cultura e della pratica di ogni attività sportiva, nonché di favorirne l'informazione e lo sviluppo nella città dell'Aquila, sul territorio Abruzzese, in Italia e all'Estero, anche al fine di sviluppare relazioni sportive, educative e culturali nel quadro dell'unità Europea;

b. la divulgazione, la promozione e la pratica di attività sportive tennistiche attraverso la formazione, la preparazione e la gestione di squadre, atleti e principianti nel settore del tennis;

c. la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e direttive del CONI ed agli statuti e regolamenti della Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.) e dei suoi Organi. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione e alla gestione di società affiliate;

d. la creazione, organizzazione e gestione di scuole, corsi e manifestazioni inerenti le attività sportive promosse;

e. la fornitura di servizi di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, anche per conto di altre società e/o Associazione sportive, con particolare riguardo a quelle tennistiche;

f. l'organizzazione di incontri, meetings, convegni ed altri eventi in genere attinenti alla pratica sportiva in genere, ferma restando la prevalente finalità dello sport tennistico;

g. quant'altro si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.

7. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle

principali di cui ai punti precedenti, qualora queste abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare l'Associazione potrà:

a. costruire propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; a tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, tra le quali, il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza, in forma elettronica (via internet), sia direttamente che mediante l'assunzione di rappresentanze, di articoli ed attrezzature sportive; la realizzazione e/ o gestione di palestre, centri di riabilitazione motoria, centri di salute e bellezza, centri fisioterapici, spazi attrezzati per la pratica sportiva eco-compatibile, spazi attrezzati per l'animazione e ricreazione per bambini, centro congressi e sale meeting, bar, ristoranti, pizzerie, catering, e punti di ristoro annessi o adiacenti ad impianti sportivi; il trasporto in conto proprio ed in conto terzi di persone e/o cose;

b. gestire e/o acquistare impianti sportivi di terzi, e in particolare quelli di proprietà di Enti pubblici territoriali;

c. acquistare e vendere beni immobili, mobili, macchinari ed attrezzature di qualsiasi natura, nonché trasformarsi in società di capitali sportiva dilettantistica;

d. compiere tutte le operazioni commerciali, pubblicitarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché acquisire partecipazioni in altre società ed associazioni sportive, società commerciali, consorzi, o in gruppi economici di interesse Europeo.

#### **Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 4 - Affiliazione alla F.I.T.P.**

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis e Padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati (iscritti, partecipanti) e atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N. I., della I.T.F., del T.E.

2. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T.P. e degli altri affiliati e a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. e agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di

appartenenza alla F.I.T.P..

3. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T.P., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. e agli altri affiliati.

#### **Art. 5 - Riconoscimento di Associazione Sportiva**

1. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T.P., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I..

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.P..

#### **Art. 6 - Soci**

1. Il numero dei Soci è illimitato.

2. Il Sindaco de L'Aquila è Socio di diritto.

3. Possono essere Soci tutti coloro che lo desiderino, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

4. Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) Soci ordinari;

b) Soci universitari;

c) Soci juniores;

d) Soci allievi

Le differenze tra le suddette categorie di Soci sono precisate dal Regolamento.

**Art. 7 - Ammissione all'Associazione**

L' ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento dei contributi associativi;
- c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

**Art. 8 - Tesseramento alla F.I.T.P.**

Tutti i soci devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P. a cura dell'Associazione.

**Art. 9 - Esclusione dalla compagine sociale**

1. Il Socio può essere escluso, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei probiviri, e salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci:

- A. quando, in qualunque modo, venga a danneggiare gli interessi Sociali;
- B. per morosità;
- C. per indegnità.

2. Nei casi di minore entità, al Socio possono essere applicate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- A. richiamo scritto;
- B. richiamo scritto con affissione all'albo;
- C. sospensione da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni con affissione

all'albo.

#### **Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio**

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, per morte e per esclusione.

2. Il recesso deve essere accordato dal Consiglio Direttivo su richiesta del Socio o nei casi previsti dalla legge.

3. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, l'esclusione può avvenire quando il Socio non ottempera al presente Statuto, al Regolamento, alle disposizioni o deliberazioni dell'Associazione o comunque si renda immeritevole di appartenervi.

I provvedimenti di merito dovranno essere assunti o ratificati dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei probiviri, che determina la data di scioglimento del rapporto sociale.

4. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato e al Comitato Regionale della F.I.T.P. i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.

5. L'associato radiato non può essere più ammesso.

6. In caso di esclusione, recesso, dimissioni e radiazioni il socio, a qualunque categoria appartenga, non può vantare alcun diritto su una quota del fondo comune - patrimonio, cosicché i versamenti da questi fatti, ad eccezione di eventuali finanziamenti, non saranno restituiti al momento dell'uscita dall'Associazione.

7. È inoltre vietata ogni forma di temporaneità della partecipazione associativa.

8. Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono cedibili con atto fra vivi e non sono rivalutabili.

#### **Art. 11 - Organi**

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri

2. Tutte le cariche sociali sono conferite e accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 12 - Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 13 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci "ordinari" e

"universitari" maggiorenni in regola con i pagamenti ed ammessi al Circolo Tennis da oltre 15 (quindici) giorni.

2. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Art. 14 - Compiti dell'Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione avverrà almeno 7 giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno. Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche al Collegio dei Revisori.

2. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

- approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

- qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:

- modifiche da apportare allo Statuto;

- scioglimento dell'Associazione;

- indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'Associazione.

4. Delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli Organi Sociali.

#### **Art. 15 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero dalla metà dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Nel caso la richiesta di convocazione sia fatta dal Collegio dei Revisori, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta stessa.

4. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è

validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Trascorsa un'ora dalla convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 16 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri, fino ad un massimo di 7, scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea. Gli eletti rimangono in carica per la durata del quadriennio Olimpico e sono rieleggibili.

2. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

3. È fatto divieto ai consiglieri direttivi di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere, il Direttore del Circolo ed il Direttore Tecnico-Sportivo.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte

all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

#### **Art. 17 - Dimissioni**

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un consigliere, sarà facoltà del Consiglio in carica disporre la sostituzione con il primo dei non eletti, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del precedente articolo.

2. Il consigliere subentrato termina il proprio mandato unitamente agli altri membri del Consiglio.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 18 - Convocazione Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. eleggere il Collegio dei Probiviri;
- b. esaminare le domande di ammissione dei soci;
- c. adottare i provvedimenti disciplinari;

- d. approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti, nonché il programma sportivo sociale;
- e. redigere il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- f. redigere ed approvare il bilancio preventivo;
- g. determinare le quote annuali di associazione e mensili di iscrizione alla scuola tennis;
- h. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dal Collegio dei Revisori o dalla metà dei soci;
- i. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non;
- j. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- k. stabilire le prestazioni di servizi da fornire ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- l. decidere in ordine alle eventuali attività sociali extra-sportive da realizzare;
- m. assumere personale e/o stipulare contratti di collaborazione e fornitura con soci e/o terzi;
- n. acquistare beni, attrezzature e stipulare contratti di servizi.

**Art. 20 - Il bilancio-rendiconto economico-finanziario**

1. L'Associazione ha l'obbligo di redazione di rendiconto

economico-finanziari secondo le modalità previste nei punti seguenti.

2. Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio consuntivo e convoca l'assemblea dei soci per l'approvazione dello stesso.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori che ne attesti la veridicità e la corrispondenza alle scritture contabili.

4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'O.d.G. l'approvazione del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, presso la sede dell'Associazione, copia del bilancio stesso.

5. Eventuali avanzi di gestione dovranno sempre essere reinvestiti dall'assemblea dei soci per il perseguimento delle attività sportive tennistiche. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

#### **Art. 21 - Il Presidente**

1. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potere di delega. Il Presidente coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

2. In caso di assenza giustificata del Presidente e per questioni urgenti e indilazionabili, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente e questi dal Segretario-Tesoriere.

#### **Art. 22 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 23 - Il Segretario-Tesoriere**

Il Segretario-Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili. Può procedere alle riscossioni e ai pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo e/o del Presidente.

#### **Art. 24 - Il Direttore del Circolo**

Il Direttore del Circolo è responsabile:

- del buon andamento del Circolo e per le sole attività ordinarie, delle turnazioni degli operai, assicurando le eventuali sostituzioni dovute a malattie e/o ferie degli stessi, informando tempestivamente il Presidente o il suo Vice;

- di custodire il Patrimonio Sociale, con particolare riguardo ai beni di proprietà dell'Associazione, al materiale, agli impianti, alle attrezzature in genere e alle eventuali donazioni o lasciti;

- di curare l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo per ciò che attiene le attività socio-ricreative del Circolo e l'uso di impianti ed attrezzature sociali;

- di rappresentare al Collegio dei Sindaci le controversie che dovessero sorgere tra i Soci, affinché le stesse possano essere portate a risoluzione dall' Organo di Controllo;

- di compilare all'inizio di ogni anno un programma indicativo dell'attività ordinaria del Circolo, con relativo preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione del

Consiglio Direttivo;

- dell'uso dei campi di gioco e delle prenotazioni da parte dei Soci e dei loro invitati;

- di assicurare la buona riuscita dei tornei organizzati dal Circolo, informando i Soci interessati di eventuali cancellazioni di campi prenotati in concomitanza;

- dell'osservanza da parte dei Soci e dei loro invitati delle disposizioni previste dal Regolamento del Circolo (accesso ai campi con divisa e scarpette regolamentari).

È inoltre autorizzato a richiamare tutti coloro che si trovano nel perimetro del Circolo, al mantenimento di un comportamento che non disturbi i giocatori o che sia da questi non gradito.

#### **Art. 25 - Il Direttore Tecnico Sportivo**

1. Il Direttore Tecnico Sportivo è responsabile dell'assetto organizzativo della Scuola Tennis, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni sportive.

2. Coordina le attività della scuola tennis (acquisto attrezzature, sponsor tecnici, prezzi della scuola, numero di allievi per campo, ore di lezione, quantità di campi, ecc.) di concerto con il Responsabile dei Maestri e sottopone l'attività al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

#### **Art. 26 - Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall'assemblea dei soci, comprende 3 componenti, anche non soci, di cui il Presidente scelto tra i professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori contabili.

2. I Revisori esercitano la vigilanza sulla contabilità, sull'amministrazione dell'Associazione e sul rispetto della legge e dello statuto sociale. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti. Essi possono assistere, con voto esclusivamente consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. È obbligatoria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in occasione delle assemblee che approvano il bilancio consuntivo.

3. I Revisori durano in carica per il corrispondente del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

4. Ai componenti il Collegio è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri**

1. È nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci iscritti all'Associazione da non meno di cinque anni, che non ricoprano cariche associative e non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari. E' composto da tre membri, che eleggono al loro interno un Presidente. Agisce autonomamente a tutela del buon nome dell'Associazione ed esprime pareri sulle controversie fra i soci e sugli altri argomenti

sottoposti dal Consiglio Direttivo.

2. L'incarico di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

3. I membri del Collegio durano in carica per il corrispondente del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

#### **Art. 28 - Anno Sociale**

L'anno sociale e l'esercizio economico- finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 29 - Patrimonio - Fondo Comune**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da lasciti, liberalità e oblazioni;
- dal patrimonio di altre associazioni incorporate;
- da contributi in conto capitale di Enti;
- dai beni mobili ed immobili acquistati o donati;
- da eventuali avanzi di amministrazione.

#### **Art. 30 - I Mezzi Finanziari Gestionali**

I mezzi finanziari gestionali sono costituiti:

- dalle quote associative annuali e mensili;
- dai contributi in conto gestione di enti ed associazioni;
- da sponsorizzazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività commerciali occasionali organizzate dall'Associazione.

#### ***DISCIPLINA E VERTENZE***

#### **Art. 31 - Provvedimenti disciplinari**

Sia la F.I.T.P. sia l'Associazione possono adottare i

provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli, indipendentemente l'una dall'altra.

#### **Art. 32 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione**

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei probiviri, nei confronti degli associati sono:

- ammonizione;
- sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

#### **Art. 33 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.**

1. Gli organi di giustizia della F.I.T.P. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a. dell'Associazione;
- b. degli Amministratori e Dirigenti dell'Associazione;
- c. dei tesserati F.I.T.P. dell'Associazione.

#### **Art. 34 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.**

L'Associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.P..

#### **Art. 35 - Collegio arbitrale**

1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per

le eventuali divergenze che insorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza del Collegio dei Proibiviri.

2. Gli associati si impegnano, altresì, a rimettere ad un eventuale giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi (Revisori dei Conti).

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di giustizia della Federazione italiana tennis.

#### **Art.36 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria**

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T.P..

#### **SCIoglimento**

#### **Art. 37 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea

con le maggioranze previste dall'articolo 15.

L'Assemblea deve contestualmente:

- a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
- b) devolvere ai fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

#### **Art. 38 - Obblighi di carattere economico**

I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. e agli altri Affiliati.

#### **Art. 39 - Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione**

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ai fini sportivi, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 40 - Richiamo normativo**

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali.

Firmato: Alessia Rossi

Giulia Torrelli Notaio (impronta sigillo)

**Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico**

*(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)*

Io sottoscritto Avv. Giulia Torrelli, Notaio in L'Aquila, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano, con studio in L'Aquila in Corso Vittorio Emanuele n. 23

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico su 29 pagine, è conforme al documento originale analogico, allegati inclusi, conservato nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

L'Aquila, 27 dicembre 2023